

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE  
COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. - D.L. 02/07/2010 N. 104**

\*\*\*\*

**PER:** **Davide MARRAZZO** (C.F.: MRRDVD58P28H703F), nato a Salerno il 28.09.1958 e residente a Mandello del Lario (LC) in Via Nino Bixio n. 5 (23826), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (*Fax:* 06.42.00.56.58; *PEC:* domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

**- Ricorrente-**

**CONTRO:** Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186);

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO:** Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036);

\*\*\*

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ANCHE  
CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE:**

- Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 (**doc. 1**) con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 3251 con punti 147,50 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti, un punteggio superiore a quello erroneamente riconosciuto

dall'Amministrazione;

- Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 (**doc. 2**) con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 3250 con punti 147,50.

#### **PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE**

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui il ricorrente risulta essere stato collocato alla posizione n. 3251 con il punteggio di 147,50 avendo diritto ad ottenere, per i titoli di servizio posseduti, una valutazione maggiore;
- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di riformare la graduatoria definitiva, in virtù di quanto disposto nella *"Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* allegata al decreto ministeriale n. 138/2017, mediante una corretta valutazione dei titoli posseduti e non attribuiti al ricorrente.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- Il ricorrente è un candidato che ha superato le prove concorsuali indette del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23.11.2017 avente ad oggetto il *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"*.
- Il Prof. Marrazzo veniva collocato dapprima alla posizione n. 3250 nella graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e, successivamente alla rettifica della stessa resa nota con D.D. n. 1229 del 07.08.2019, alla posizione 3251 con il punteggio di 147,50, in virtù della complessiva valutazione dei punteggi riportati nelle prove concorsuali e dello scrutinio dei titoli di servizio posseduti, come nel prospetto di seguito riportato:

<b>Calcoli effettuati per il punteggio di inserimento in graduatoria di merito</b>			
<b>Punti assegnati alle prove d'esame</b>			
Prova scritta	punti	73	
Prova orale	punti	72	
<b>Punti relativi a titoli professionali valutabili in base alla tabella A del bando</b>			
Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. (B.6)			
a.s. 2001/2002	punti	0.75	
a.s. 2002/2003	punti	0.75	
Incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico. (B.8)			
a.s. 2014/2015	punti	1	
<b>Punteggio totale assegnato</b>			
Punti	147.50		

- Ebbene il docente, dopo aver superato la prova orale, dichiarava i titoli di servizio posseduti tramite la funzione "Polis", nella quale era prevista la sola possibilità di inserire titoli per i quali il candidato era in possesso di un atto di conferimento o attribuzione da parte dell'istituzione scolastica antecedente al 31.12.2017, derivandone conseguentemente la mancata valutazione dei titoli complessivamente considerati:

<b>Calcoli comprendenti tutti i titoli valutabili dichiarati tramite Polis</b>			
<b>Punti assegnati alle prove d'esame</b>			
Prova scritta	Punti	73	
Prova orale	Punti	72	
<b>Punti relativi a titoli professionali valutabili in base alla tabella A del bando</b>			
Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. (B.6)			
a.s. 2001/2002	punti	0.75	
a.s. 2002/2003	punti	0.75	
Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico (B.7)			
a.s. 2011/2012	punti	0.75	

<b>Calcoli comprendenti tutti i titoli valutabili dichiarati tramite Polis</b>			
a.s. 2012/2013	punti	0.75	
a.s. 2013/2014	punti	0.75	
Incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico. (B.8)			
a.s. 2014/2015	Punti	1	
<b>Punteggio totale</b>		<b>149.75</b>	

- In contrasto con quanto disposto dall'Amministrazione, la tabella A di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 138/17 al punto B.7) avente ad oggetto il titolo professionale relativo all'*"incarico di membro dei comitati di valutazione diverso dal tutor"* non prevede l'attribuzione del punteggio sulla base del solo possesso di un atto di nomina o di un conferimento da parte dell'Amministrazione, in quanto vi è un riferimento al solo *"incarico ricoperto"*.
- Il ricorrente prestava effettivamente l'incarico di membro, diverso dal tutor, del Comitato di valutazione di cui all'art. 11 del T.U. nel ciclo triennale 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, come evidente sia dal verbale n. 2 del Collegio docenti del 18.09.2012 (**doc. 3**) nel quale viene resa nota la disponibilità dello stesso ad effettuare il servizio predetto negli anni scolastici indicati, sia dalle convocazioni dello stesso Comitato in data 09.06.2012 e 03.06.2013 (**doc. 4**).
- A ciò si aggiunge la dichiarazione prot. n. 2581/B1-8 del 08.04.2019 (**doc. 5**) del D.S. De Battista, dalla quale emerge chiaramente che il *"Prof. Marrazzo Davide è stato componente del Comitato di Valutazione negli anni scolastici: 2010/2011 (dal 4 giugno 2011) – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014"*, che non veniva però accettata dal sistema delle Istanze on-line in quanto risalente ad un periodo successivo al 2017.
- Il ricorrente dichiarava dunque di aver ricevuto quale nomina effettiva quella di componente del Comitato di Valutazione, come si evince dalla nota Prot. n. 4904/B1-8 del 04.06.2011 (**doc. 6**), valida per l'anno scolastico 2010/2011 e per il successivo triennio.
- Preme infatti rilevare che, in seguito al giugno 2011, l'istituzione scolastica non

apportava alcuna modifica ai componenti del Comitato di valutazione né produceva alcuna nuova nomina nei confronti del ricorrente, mantenendo lo stesso tra i membri effettivi del Comitato anche per il triennio 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014.

- Il ricorrente inseriva, all'interno della domanda di presentazione dei titoli presentata in data 23.04.2019 (**doc. 7**), il possesso dei predetti ed indicava quale data dell'atto di conferimento quella del 04.06.2011.
- La mancanza di un nuovo atto di incarico è stata resa nota al MIUR dalla istanza di regolarizzazione puntualmente inviata tramite PEC all'Amministrazione dal ricorrente (**doc. 8**), il quale chiedeva la legittima valutazione dei titoli di *"Incarico di membro diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico (B.7)"* specificando la mancata produzione di *"un nuovo specifico atto di conferimento da parte del DS"* che in quegli anni presiedeva Istituto scolastico e dunque chiarendo in tal modo le ragioni dell'incompletezza delle dichiarazioni rese nell'Istanza online.
- Nonostante la predetta istanza, non veniva assegnato il punteggio relativo all'incarico svolto quale componente del Comitato di valutazione predetto, per il quale sarebbe spettata al ricorrente l'attribuzione di un maggiore punteggio (nello specifico, ai sensi dell'Allegato B, il docente avrebbe avuto diritto a 2.25 punti totali, calcolati sulla base del punteggio di 0,75 per tre anni scolastici).
- Oltre a ciò preme rilevare che il docente, negli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2009/2010 prestava legittimamente ed effettivamente servizio quale incaricato di funzione strumentale (**doc. 9**), ulteriore titolo valutabile ai sensi dell'Allegato A del D.M. n. 138/17 lett. B.6).
- Per lo svolgimento del predetto incarico, l'Istituto scolastico dove il ricorrente prestava il servizio non produceva alcun atto di attribuzione in data antecedente al 31.12.2017 e per gli anni che in tale sede rilevano.
- La medesima Istituzione scolastica suddetta poneva in essere tale condotta pur procedendo, per ogni anno di incarico svolto, alla corresponsione finale del

servizio prestato, come provato dai cedolini di pagamento che si allegano in atti **(doc. 10)**.

- Sul punto si precisa che, in virtù del comma 2 dell'art. 33 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 richiamato al punto B.6) della Tabella A di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 138/17 avente per oggetto il titolo professionale relativo all'incarico di "funzione strumentale", stabilisce che *"Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari (...)".* Ciò comprova che il conferimento avvenuto da parte del Collegio docenti, come nel caso di specie, equivale ad una piena assegnazione di funzioni.
- L'Istituzione scolastica rilasciava soltanto in data 08.04.2019, su richiesta del ricorrente, una dichiarazione attestante l'assegnazione del docente alle funzioni aggiuntive **(doc. 11)**, la quale non poteva però essere inserita nel Sistema in quanto successiva al 31.12.2017.
- Alla richiesta del ricorrente al MIUR sulle modalità di dichiarazione dei suddetti titoli effettivamente prestati, l'Amministrazione rispondeva che *"sulle date sia del conseguimento del titolo che di eventuali atti c'è il controllo che il titolo deve essere stato conseguito/riconosciuto entro il 29.12.2017 (data di chiusura dell'istanza di presentazione domanda)"* e quindi di fatto non avrebbe preso in considerazione i titoli non dichiarati nel Sistema delle Istanze on-line, privando così il docente della legittima attribuzione dei 3 punti corrispondenti agli anni di servizio prestati come funzione strumentale (determinati dal punteggio di 0,75 x 4 anni scolastici) **(doc. 12)**.
- È dunque evidente che il ricorrente ha subito un trattamento discriminatorio nella valutazione dei titoli di servizio posseduti e che, laddove ottenesse l'esatto punteggio di 152,75 cui ha diritto, sarebbe utilmente collocato in una posizione nella graduatoria differente da quella attuale.

<b>Calcoli comprendenti tutti i titoli valutabili dichiarati tramite Polis e anche quelli valutabili ma che non è stato possibile dichiarare in Polis</b>			
<b>Punti assegnati alle prove d'esame</b>			
Prova scritta	Punti	73	
Prova orale	Punti	72	
<b>Punti relativi a titoli professionali valutabili in base alla tabella A del bando</b>			
Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. (B.6)			
a.s. 2001/2002	punti	0.75	
a.s. 2002/2003	punti	0.75	
a.s. 2005/2006	punti	0.75	
a.s. 2006/2007	punti	0.75	
a.s. 2007/2008	punti	0.75	
a.s. 2009/2010	punti	0.75	
Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico (B.7)			
a.s. 2011/2012	punti	0.75	
a.s. 2012/2013	punti	0.75	
a.s. 2013/2014	punti	0.75	
Incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico. (B.8)			
a.s. 2014/2015	Punti	1	
<b>Punteggio totale</b>		<b>152.75</b>	

## **DIRITTO**

### **I) VIOLAZIONE ART. 7, L. 241/90 E S.M.I. SVIAMENTO DI POTERE VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

Il ricorrente, sia successivamente al superamento della prova scritta che a quello della prova orale, presentava una istanza all'Amministrazione avente ad oggetto le modalità di dichiarazione dei titoli di servizio posseduti, al fine di ottenere il riconoscimento dell'esatto punteggio, non ricevendo alcun positivo riscontro.

Si osserva che se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di poter

interloquire con l'Amministrazione avrebbe potuto rappresentare e documentare in modo ancor più puntuale i titoli posseduti, ottenendo il riconoscimento dei relativi punteggi senza la necessità di adire il TAR.

Violazione tanto più grave in quanto il ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze ed elementi utili che avrebbero certamente influito sulla determinazione finale assunta dalla Commissione di valutazione la quale, omettendo l'adozione di quello che è un ineludibile strumento di garanzia procedimentale rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento, ha illegittimamente impedito al ricorrente di poter validamente intervenire, ponendo in essere la violazione dell'art. 7 e ss., legge 241/1990 e s.m.i.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 8, DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017 N. 138 CONTENENTE LA "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CORSO CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA".**

**ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.**

Il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, ha sancito una serie di principi cui le Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi circa il riconoscimento dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi ai candidati al concorso bandito con D.D.G. D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

In particolare il suddetto decreto ministeriale contiene la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli di servizio valutabili nel concorso in oggetto.

L'art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone al comma 15 che *"la graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli"*.

La tabella che si allega in atti è strutturata prevedendo la tipologia del titolo valutabile cui corrisponde la relativa attribuzione di un punteggio.

<b>B</b>		<b>Titoli di servizio e professionali</b>	
	<b>B.1)</b>	Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Per un massimo di tre anni.	punti 2,50
	<b>B.2)</b>	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 Per un massimo di sei anni	punti 1,75
	<b>B.3)</b>	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 Per un massimo di tre anni	punti 1,00
	<b>B.4)</b>	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,50
	<b>B.5)</b>	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 Per un massimo di tre anni	punti 1,00
	<b>B.6)</b>	Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 Per un massimo di sei anni.	punti 0,75
	<b>B.7)</b>	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso	punti

		dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. Per un massimo di tre anni	0,75
	B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico Per un massimo di tre anni	punti 1,00
	B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero Per un massimo di quattro contratti	punti 0,75
		Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	

Per quel che qui interessa, l'allegato al D.M. 138/17 prevede le tipologie di titoli a cui corrisponde un punteggio da assegnare ai candidati.

Ciò premesso, va osservato che la suddetta tabella di valutazione dei titoli di servizio dei candidati che hanno superato le procedure selettive e che sono stati inseriti nella relativa graduatoria, dispone l'assegnazione di un punteggio di 0,75 per anno scolastico sia per la funzione di "*membro dei comitati di valutazione diverso dal tutor*" che per quella di "*incaricato di funzione strumentale*".

Ebbene, il ricorrente possiede e documenta dei titoli in base ai quali l'Amministrazione e dunque la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto riconoscere dei punteggi in corrispondenza di quanto previsto dall'allegato al bando di concorso.

**III) SULLA MODALITA' ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI E SULLA SCARSA CHIAREZZA DEL BANDO DI CONCORSO IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DEGLI STESSI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON**

## **ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI “SEMPLIFICAZIONE”.**

Il bando di concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, non è chiaro circa le modalità di presentazione dei titoli valutabili.

In particolare, il sistema informatico predisposto dall'Amministrazione resistente per la dichiarazione dei titoli valutabili è stato consegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle dichiarazioni aventi ad oggetto un atto di conferimento da parte dell'Istituzione scolastica successivo al 31.12.2017.

Pertanto l'odierno ricorrente, il quale risulta in possesso dei titoli di servizio di cui all'Allegato A del D.M. n. 138/17, dichiarava nel Sistema di Istanze on-line l'unico conferimento ricevuto di “Membro di comitato di valutazione diverso dal tutor” ricevuto prima del 31.12.2017, essendo impossibilitato ad inserire gli ulteriori titoli di servizio posseduti.

Il ricorrente, in presenza di tali difficoltà, pur comunicando all'Amministrazione i motivi che lo avevano portato a dichiarare quanto sopra, veniva collocato in graduatoria in una posizione non corrispondente a quella derivante da una corretta valutazione dei titoli di servizio.

La Commissione esaminatrice ha dunque applicato la valutazione dei titoli di servizio basandosi su un modulo dichiarativo dei suddetti titoli che, di fatto, riduceva le possibilità di far valere questi ultimi rispetto alle previsioni del bando. Si prefigura dunque un'azione amministrativa illegittima derivante da una forma dichiarativa dei titoli in violazione di legge.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una procedura di acquisizione delle domande di partecipazione e dichiarazione dei titoli relativi ad un concorso pubblico consegnato in modo tale da determinare la chiusura telematica delle istanze.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR possono assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento

e l'imparzialità dell'Amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'Amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, *ex post*, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

All'art. 10 del bando è previsto che *"i candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8 dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale (...). La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi"*.

Invero, all'atto della dichiarazione dei titoli il ricorrente non riusciva ad inserire quelli per i quali non disponeva di un atto di conferimento datato prima del 29.12.2017.

Il comma 2 del suddetto articolo del bando di concorso stabiliva inoltre che *"I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la*

*data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione”.*

Occorre precisare che si possono riscontrare casi in cui un soggetto può ricevere un incarico da un Collegio Docenti – equiparato al D.S. ai sensi della normativa scolastica vigente – e aver comunque svolto il servizio nella sua completezza, con “riconoscimento” finale dell’organo collegiale, rispetto al quale il soggetto rende una relazione al termine dell’incarico.

Ciò è infatti accaduto nel caso di specie al docente al quale, pur avendo svolto i servizi suscettibili di una valutazione ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso, non veniva riconosciuta dal Sistema la possibilità di inserire quanto legittimamente svolto per una ristretta modalità di inserimento delle dichiarazioni predisposta.

L’art. 10, comma 3 del bando prescrive che *“la commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.*

Ebbene, in modo illegittimo, l’Amministrazione non ha preso in considerazione tutti i documenti posseduti dal ricorrente oltre a quelli dichiarati sulla piattaforma del MIUR, per motivazioni non ben chiare, neanche all’esito delle istanze presentate dal ricorrente.

Peraltro l’Amministrazione, in violazione del bando di concorso, non ha permesso al ricorrente di integrare qualsivoglia dichiarazione nonostante l’invio tramite PEC delle sollecitazioni da parte del docente aventi ad oggetto la regolarizzazione dei titoli valutabili.

La partecipazione dell’interessato è una vera e propria garanzia della correttezza del procedimento e del rispetto delle forme dello stesso. In tal modo muta il ruolo del cittadino nei confronti della P.A., non vi è più una assoluta supremazia di quest’ultima nel rapporto diretto.

Ebbene, il ricorrente subiva un grave pregiudizio in quanto ingiustamente privato di punteggi utili cui ha diritto in virtù di titoli di servizio di cui è in possesso.

Il ricorrente ha posto in essere in buona fede ed in collaborazione con la P.A. interessata tutte le attività finalizzate al corretto svolgimento del procedimento amministrativo predetto, effettuando tutte le dichiarazioni necessarie alla regolarità della sua partecipazione al concorso pubblico svoltosi.

L'incertezza e la perplessità interpretativa delle norme del bando tuttavia, nonché la ristrettezza circa le modalità di invio della documentazione relativa alla dichiarazione dei titoli determinavano un errore da parte della P.A. la quale non valutava tutti i titoli in possesso del ricorrente.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.**

L'Amministrazione ha male applicato la discrezionalità accordata dalla legge nella attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, sia omettendo la considerazione di documenti connessi a titoli in parte non dichiarati nelle Istanze on-line, sia trascurando ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito al docente.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come "scorrettezza in una scelta discrezionale". Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività

diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

\*\*\*

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso

### **RICORRE**

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -  
ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto ad attribuire al ricorrente il punteggio cui ha diritto e che nel caso in cui i punteggi erroneamente attribuiti non vengano modificati il docente subirà un gravissimo pregiudizio al buon diritto di ottenere una nomina a tempo indeterminato, e perderà l'opportunità di stipulare il relativo contratto di lavoro.

I gravi vizi denunciati e l'evidenza degli errori commessi dall'Amministrazione resistente nella gestione della procedura e nella valutazione dei titoli in possesso del ricorrente, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare una diversa e migliore collocazione dello stesso nella graduatoria impugnata, cosicché la sua permanenza nell'attuale posizione causerebbe un pregiudizio ingiusto ed irreparabile.

Pertanto, stante il grave pregiudizio allegato dal ricorrente, questa difesa chiede, con la presente istanza, che sia emesso ogni provvedimento idoneo a consentire al medesimo di ottenere l'immediata rettifica della suddetta graduatoria.

Quanto alla modificabilità della graduatoria in presenza di palesi errori commessi dall'Amministrazione nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, il rimedio dell'attribuzione del punteggio e della superiore posizione in graduatoria consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici in ordine alla pienezza della tutela apprestata al ricorrente sono di tutta evidenza, ma che non comportano, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'Amministrazione.

Si ritiene, infine, che l'attribuzione con riserva al ricorrente del punteggio rivendicato e non attribuito dall'Amministrazione, corrisponderebbe altresì al pubblico interesse teso a garantire che la procedura concorsuale *de qua* sia trasparente ed in linea con la normativa vigente in tema di concorsi pubblici e del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendo alla stessa Amministrazione resistente di avere una platea di candidati meritevoli da cui attingere i futuri Dirigenti.

Voglia pertanto il TAR adito, **previo accoglimento dell'istanza cautelare collegiale che precede, dichiarare l'illegittimità e/o riformare in parte qua**, la graduatoria definitiva allegata al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 relativa al concorso per dirigenti scolastici pubblicata in pari data sul sito web del MIUR in esito alle prove concorsuali di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per violazione di legge, dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost., per eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i., e per tutti gli altri motivi di cui in narrativa,

Roma, 12.09.2019

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare previa sospensiva i provvedimenti impugnati ed in ogni caso,

### **IN VIA PRINCIPALE**

### **NEL MERITO**

Previo sospensiva e definitivo accertamento dei titoli posseduti e documentati dal ricorrente tra quelli per cui, ai sensi della *"Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* allegata al D.M. 138/17, ed ivi richiamati quale parametro di riferimento, è prescritto il riconoscimento del complessivo punteggio ivi previsto:

- **Accertare** il diritto del ricorrente ad ottenere, per i titoli di servizio posseduti, il punteggio di 152,75, con conseguente rettifica della posizione riconosciuta all'interno della graduatoria;
- **Dichiarare** l'illegittimità ovvero annullare e/o riformare in *parte qua* la graduatoria definitiva nella parte in cui il ricorrente risulta essere stato collocato alla posizione n. 3251 con il punteggio di 147,50 avendo diritto ad ottenere, per i titoli di servizio posseduti, il punteggio maggiore di 152,75.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

\* \* \* \* \*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019;
2. Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019;
3. Verbale n. 2 del Collegio docenti del 18.09.2012;

4. Convocazioni del Comitato di valutazione;
5. Dichiarazione prot. n. 2581/B1-8 del 08.04.2019;
6. Nota Prot. n. 4904/B1-8 del 04.06.2011;
7. Domanda presentazione titoli;
8. Istanza regolarizzazione;
9. Verbali funzioni strumentali;
10. Cedolini di pagamento funzioni strumentali;
11. Dichiarazione DS funzioni aggiuntive;
12. Email del ricorrente.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 12.09.2019

Avv. Domenico Naso

